

Il testo presentato al Senato, si limitava ad eliminare opportunamente l'esenzione dal referendum nel caso in cui fossero state espressi più di due terzi dei voti, quindi possiamo dire che giustamente raccoglieva questa preoccupazione antipartitocratica; in ogni caso, non spingeva verso l'attuazione di riforme condivise. Infatti, tutte le riforme votate da una qualsiasi maggioranza — purché superiore alla maggioranza assoluta — si equivalgono poiché, comunque, portano al referendum.

Il testo uscito dal Senato, in qualche modo cerca di recuperare questo principio, ma lo fa in modo non positivo poiché fa spuntare il *quorum* di partecipazione — la cui sensatezza, perlomeno nelle forme attuali, è discutibile per quanto riguarda il referendum abrogativo — anche sul referendum oppositivo, ma solo quando la riforma viene approvata non con i due terzi.

Quindi, sulle riforme approvate a maggioranza assoluta incombe il *quorum* di partecipazione, non previsto per le riforme votate a due terzi. In questo modo, potrebbe entrare in vigore una riforma della Costituzione votata da 5 milioni di elettori, mentre non passerebbe una riforma della Costituzione votata da 20 milioni di elettori.

In conclusione, vi è da dire che la soluzione tecnica individuata non funziona perché irrigidisce sui voti alla fine del processo. Invece, se proprio dobbiamo pensare ad un irrigidimento si potrebbe far riferimento a quello che avete adottato per le regioni speciali a proposito delle leggi statutarie.

La soluzione prevista per le leggi statutarie regionali e per quelle provinciali di Trento e di Bolzano non irrigidisce in arrivo, ma in partenza. Quindi, se la legge statutaria non è votata dal consiglio regionale o dal consiglio provinciale di Trento e Bolzano a maggioranza di due terzi, aumenta il numero di coloro che debbono richiedere il referendum. La conseguenza è che, a quel punto, il referendum deve essere richiesto da un trentesimo o da un quindicesimo del corpo elettorale, a seconda delle varianti previste da regione a regione.

Quindi, essendo più difficile chiedere il referendum quando la riforma procede con un largo consenso, mi sembra che questo sarebbe il genere più sensato di irrigidimento. Ad esempio, si potrebbe prevedere che quando la riforma è votata a due terzi debbano chiedere il referendum dieci consigli regionali, anziché cinque, e un milione di elettori anziché 500 mila.

Questo irrigidimento non creerebbe problemi, a differenza del numero dei sì in coda che potrebbe presentare le complicazioni precedentemente segnalate.

Per quanto riguarda la parte relativa al premierato, mi sembra che i problemi consistano in un eccesso di irrigidimenti presenti in particolar modo nella cosiddetta norma antiribaltone, nell'automatismo sfiducia-scioglimento.

È evidente che, rispetto ad un sistema dei partiti alquanto sfrangiato qual è tuttora il nostro, non possiamo avere un grado di flessibilità parlamentare simile a quello odierno, poiché il Parlamento neoeletto avrebbe dei margini di modifica — rispetto alle scelte compiute dagli elettori — troppo ampi e incoerenti con il sistema elettorale adottato. Tuttavia, non possiamo introdurre norme troppo rigide che prevedano — sempre e comunque — lo scioglimento automatico dell'Assemblea in caso di sfiducia al Governo in carica, o che, in qualche modo, sottendano una costituzionalizzazione di un certo sistema elettorale.

Se si afferma che è possibile cambiare il *premier* in corso di legislatura purché una maggioranza assoluta di parlamentari firmi una mozione al riguardo, ciò significa supporre che una maggioranza assoluta vi sia sempre e comunque; questo, naturalmente, comporterebbe l'ipotesi della costituzionalizzazione di un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza, l'unico che garantisce *a priori* una maggioranza assoluta.

È opportuno costituzionalizzare un sistema elettorale preciso? Le Costituzioni

— anche quelle più recenti — costituzionalizzano parti della formula elettorale, ma costituzionalizzare un dato sistema elettorale mi sembra francamente una soluzione un po' rigida. Peraltro, tale soluzione è un po' in contraddizione con la norma che parla genericamente ed opportunamente di sistema elettorale che incentiva, che favorisce le maggioranze, non che le garantisce. Quindi, vi è uno stridore, una contraddizione tra la norma antiribaltone che richiede una maggioranza assoluta e la norma che parla di favorire l'espressione di una maggioranza.

Più in generale, possiamo osservare che le altre esperienze comparatistiche non considerano negativa *a priori* la costituzione di governi — i cosiddetti governi di minoranza — a maggioranza relativa. Il Governo spagnolo, ad esempio, può contare su un'ampia fascia di voti a favore o di astensioni ma, in quanto tale, è monocolore.

Per carità, in astratto tutti noi — se le condizioni politiche lo permettessero — preferiremmo che coloro che si presentano assieme alle urne possano governare essendo pienamente coinvolti; in ogni caso, le concrete situazioni politiche, a volte, non sono ben ingabbiate da questa nostra disciplina. Per questo sarebbe bene anche stare attenti ai *quorum* dell'eventuale voto di fiducia iniziale, o dei voti di sfiducia, o della questione di sfiducia. Infatti negli altri paesi, normalmente, si adottano *quorum* che tendono a favorire l'esistenza di governi di minoranza. Quindi, sia per la mozione di sfiducia sia per la questione di fiducia sia per la fiducia iniziale, si intende che il Governo ha vinto quando i voti contrari non sono di maggioranza assoluta. Questo, infatti, consente che vi siano delle forze cuscinetto a volte in accordo e a volte in disaccordo con il Governo.

Per questo, penso che dovremmo cercare di avere certi margini di flessibilità del sistema, che permetterebbero di sdrammatizzare la questione relativa al potere di scioglimento, in quanto, garantendo la possibilità di funzionamento anche a governi minoritari, diverrebbe più

raro un ricorso eccessivo a tale potere. In fin dei conti, credo che tutti quanti, dall'analisi delle esperienze parlamentari della scorsa legislatura, abbiamo riflettuto sul fatto che, se vi fosse stato il *quorum* negativo sulla questione di fiducia, non si sarebbe verificata la crisi del governo Prodi.

Oltre al deterrente dello scioglimento, giustamente invocato contro il rischio di crisi, anche la protezione di governi minoritari consente una certa navigazione politico-parlamentare, che non smentisce il verdetto elettorale, riuscendo, peraltro, a far proseguire la legislatura.

Bisognerebbe concentrarsi sulle norme che danno un certo grado di flessibilità al sistema, certo inferiore a quello odierno, ma non così rigido come quello previsto nel testo in discussione.

Non a caso, nel corso dei lavori della Bicamerale, la discussione svolta sul testo presentato dal relatore Cesare Salvi giocò sui due modelli di « premierato » di equilibrio e di contrappeso al potere di scioglimento, sui quali si è poi fondato il dibattito successivo. Il relatore Salvi presentò in partenza le norme della Costituzione spagnola, che prevedono il potere di scioglimento discrezionale del *premier*, il quale si può arrestare quando si presenta una mozione di sfiducia. Le proposte alternative discusse allora propendevano di più per una soluzione di tipo svedese, prevedendo che ci possa essere un potere di scioglimento anche in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia contro il Governo, che è quello che ha vinto le elezioni.

A mio avviso, la formula più flessibile tra le due è quella svedese, che concepisce in misura più efficace lo scioglimento come deterrente. Con una formula analoga a quella presente nella Costituzione spagnola, invece, visto che la presentazione della mozione di sfiducia, con possibilità di riuscita, comporta trattative politico-parlamentari che richiedono un certo periodo di tempo, diventa molto più concreto il rischio che il *premier* voglia sciogliere in anticipo rispetto ad eventuali « ribaltoni » parlamentari.

Per completezza di esposizione, occorre rilevare l'anomalia di fondo del testo approvato dal Senato, che inficia, alla radice, l'intero progetto. Giorni fa, svolgendo una relazione a Parigi, il professor Fulco Lancaster, preside della mia facoltà, lo ha definito quale progetto « strabico », proponendosi da una parte di risolvere i problemi di efficienza e di governabilità con varie soluzioni, dall'altra prevedendo un Senato che non si può sciogliere anticipatamente ma che, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, si trova a votare leggi fortemente incidenti sull'indirizzo politico, a cominciare dalla finanziaria e da tutte le leggi sui principi fondamentali delle materie concorrenti, che distruggono alla radice la possibilità di governabilità nel nostro paese.

Quindi, delle due l'una: o seguiamo un'ipotesi che rafforzi la governabilità — allora, però, dobbiamo mettere in discussione quel Senato, che ha il privilegio di non essere soggetto al rapporto di fiducia e allo scioglimento, divenendo così una Camera in balia di sé stessa, con un potere di veto pressoché assoluto — oppure si ritorna all'idea, che ormai è un'anomalia italiana, delle due Camere entrambe con potere fiduciario e quindi scioglibili.

La soluzione attuale invece disloca una ingovernabilità totale, in seguito alla figura prevista di un Senato come Camera assembleare che non paga nessun prezzo per eventuali instabilità che provoca al sistema.

PRESIDENTE. Ringraziando il professor Ceccanti per la relazione testé svolta, do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire.

MARCO BOATO. Ringraziando anzitutto il professore per il copioso materiale che ci ha fornito, vorrei porre alcune domande. Rispetto a quelli che ha definito eccessi di irrigidimento, mi interessa conoscere quali siano le proposte alternative che suggerisce.

In merito alla modifica dell'articolo 138 della Costituzione, ritengo che non si debba modificare nulla, salvo eliminare l'ultimo comma, in modo che si possa

promuovere il referendum anche nel caso in cui la legge sia approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna della Camera.

Vorrei però richiamare l'attenzione sull'ipotesi che una legge, votata con ampia partecipazione in Parlamento, venga bocciata da una minoranza nel paese, che inviti all'astensione dal voto referendario. Ciò inibirà le Camere dall'approvare riforme costituzionali che, in tal modo, potrebbero non entrare mai in vigore. Si pensi all'esempio del Friuli da lei citato. Non essendovi il *quorum* di partecipazione sul referendum proposto su una riforma costituzionale approvata con una amplissima convergenza parlamentare, basta che prevalga un « no » su un « sì » perché venga bocciata. Potrà quindi accadere che sia facilmente bocciata una riforma costituzionale approvata con la maggioranza dei due terzi o che, comunque, non entri mai in vigore quella riforma costituzionale, per la quale, non essendo stata approvata con la maggioranza dei due terzi, diventa obbligatorio il *quorum* di partecipazione che, realisticamente, non si raggiungerà mai. Vorrei quindi sapere se il professor Ceccanti abbia valutato anche questa ipotesi.

GIANCLAUDIO BRESSA. Nell'ambito dell'eccesso di irrigidimento dovuto agli automatismi che lei lamentava con riferimento al « premierato », vorrei conoscere la sua opinione relativamente al secondo comma dell'articolo 94, che disciplina il potere di scioglimento sulle proposte ritenute prioritarie e decisive per l'azione di Governo; in particolare, non ritiene che questa formula possa, in qualche modo, risolversi in un sorta di ricatto del Governo verso il Parlamento e, quindi, in un vero e proprio esproprio del potere legislativo in capo alla Camera?

ANTONIO SODA. Condividendo la relazione del professor Ceccanti, mi limiterei a fare una riflessione aggiuntiva sulla duplice veste che viene ad assumere il Senato, così come viene indicato nella proposta approvata dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di una Camera che

assume connotati di forte valenza politica e che è irresponsabile della produzione dell'instabilità del sistema. Lo invito a riflettere anche sul fatto che il Senato è una camera, secondo una tesi che da tempo ha affascinato molti giuristi, che vuole essere di garanzia, tanto che ad esso sono attribuite le funzioni di nomina degli istituti di garanzia, a cominciare dai giudici della Corte costituzionale.

Le camere di garanzia sono quelle con le quali si vogliono sottrarre le funzioni di garanzia del sistema, tra cui la garanzia costituzionale, alla dialettica politica. Or bene, come è conciliabile avere una Camera con forti poteri politici, ove il Governo contratta l'attuazione del suo programma, che, nello stesso tempo, è incaricata del ruolo di costituzione di tutti gli organi di garanzia del sistema politico costituzionale?

Non sembra, professor Ceccanti, che questa sia un'ulteriore anomalia, che porta a dire che la figura del Senato, così come delineato nel testo approvato, sia un vero e proprio mostro costituzionale-politico?

LUIGI OLIVIERI. Ringraziando il professor Ceccanti per la relazione che, peraltro, condivido, vorrei chiedere il suo parere in merito all'articolo 33 del disegno di legge costituzionale approvato dal Senato, che modifica l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, aggiungendo la previsione dell'intesa con la regione interessata per l'approvazione degli statuti delle regioni speciali con legge costituzionale. Ritengo che l'aggiunta proposta non sia assolutamente sufficiente perché non prevede una compartecipazione ed una concertazione effettiva tra queste specialità, che, per alcuni aspetti, sono sostenute da statuti approvati o nell'imminenza dell'approvazione della Costituzione o ancora prima della stessa. Non crede che la previsione di un accordo, che deve intervenire entro sei mesi dall'avvio del procedimento, non abbia alcuna rilevanza effettiva?

PRESIDENTE. Do la parola al professor Ceccanti per la replica.

STEFANO CECCANTI, *Professore straordinario di diritto pubblico comparato della facoltà di scienze politiche presso l'Università «La Sapienza» di Roma*. Con riferimento alla domanda posta dall'onorevole Boato sull'articolo 138, vorrei precisare che vi è una ulteriore soluzione sulla questione contenuta nel rapporto dell'ISLE. In esso si prevede che ci possa essere un ricorso preventivo da parte di minoranze parlamentari alla Corte costituzionale per giudicare, prima che una legge di revisione venga messa in votazione, se la stessa intacchi i principi fondamentali dell'ordinamento. Vi sarebbe in tal modo un giudizio di costituzionalità della Corte che interverrebbe prima del voto popolare.

Attualmente, come tutti sappiamo, la Corte ha elaborato la teoria dei principi supremi, cui neanche la revisione costituzionale può derogare. Sarebbe quindi un problema serio se l'organo di garanzia costituzionale intervenisse dopo l'approvazione del Parlamento e dopo il voto popolare per giudicare se una riforma costituzionale abbia violato quei principi supremi.

Non vedo però il rischio paventato dall'onorevole Boato, in quanto, se in Parlamento c'è una maggioranza della consistenza dei due terzi che vota una riforma, è poi possibile che quella stessa maggioranza non sia in grado di convincere la maggioranza di cittadini a votare partecipando al referendum? Posso immaginare che vi siano minoranze fortemente eccitate e mobilitate contro un accordo bipartisan, ma penso che, se tale accordo poggia su soluzioni sensate ed è sentito dalla popolazione, non dovrebbero esserci problemi a farlo passare anche attraverso la via referendaria.

Circa le domande poste dall'onorevole Bressa, ho redatto un'ipotesi di correzione all'articolo 28, la quale fonde in un unico istituto la questione di fiducia ed il voto bloccato che sono, anche negli ordinamenti che li prevedono, rigorosamente separati. Non vedo la necessità di introdurre il voto bloccato nel nostro ordinamento, però il Governo può anche deci-

dere di farvi ricorso; mi sembra però un eccesso di zelo che a ciò debba conseguire sempre la questione di fiducia e lo scioglimento. Mi limiterei, quindi, a prevedere che la questione di fiducia si consideri approvata se non ha contro la maggioranza assoluta, così come avviene per la sfiducia.

Riterrei poi opportuno eliminare la norma « antiribaltone », in quanto reputo sia improbabile il verificarsi della contorta ipotesi di scuola, sottesa alla norma, di un *premier kamikaze*, il quale vuole andare alle urne per punire la propria maggioranza, da cui non sarebbe ricandidato. I *premier* sono tali perché hanno una maggioranza parlamentare, rappresentante dell'elettorato, che li sostiene e che li ha designati. Ora, un *premier*, che non abbia possibilità di essere rieletto alle elezioni successive, non provoca certo lo scioglimento anticipato. Se vi fosse un *premier kamikaze*, l'unico effetto « negativo » sarebbe il voto dei cittadini, un rischio quindi assolutamente affrontabile.

Non ritenendo opportuna la norma « antiribaltone », la questione più delicata attiene all'individuazione di chi gestisce la limitata flessibilità nel caso di dimissione del *premier* che non è più sostenuto della sua maggioranza.

A mio avviso, la soluzione migliore al problema dello scioglimento è, in partenza, quella di tipo svedese, ovvero che ci sia un primato del *premier* che, con la sua maggioranza, ha vinto le elezioni. Lo sfiduciato ha una settimana di tempo per valutare se la nuova maggioranza che si è presentata in Parlamento potrebbe vincere le elezioni contro di lui, nel qual caso lascerà il passo ad essa, presumendo che abbia anche consenso popolare; viceversa sperimenterà il ricorso alle urne se ritiene di trovarsi di fronte ad una oligarchia parlamentare che ha stabilito una nuova combinazione che non reggerebbe la prova delle elezioni.

Tra l'altro, lo scioglimento comporta che il *premier* responsabile dello stesso possa benissimo ritrovarsi a capo dell'opposizione, a differenza, ad esempio, del caso francese, nel quale il Presidente della Repubblica francese, quando scio-

glie anticipatamente le assemblee, resta all'Eliseo, sia pure con poteri diminuiti. È proprio per tali ragioni che, in queste settimane, in Francia, si assiste ad una forte ondata di opinione a favore di un sistema « primoministeriale ». È stata presentata una mozione, al congresso socialista, dal deputato De Montebourg, con cui si è richiesto il passaggio ad un sistema in cui il *premier* e il Presidente della Repubblica detengano il potere di scioglimento. Esiste addirittura un movimento, la « Convenzione per la VI Repubblica », nell'ambito del centrosinistra francese, che esprime questa tesi.

Venendo al problema di cui si discute, ciò che sembra comunque prioritario definire è a chi spetti gestire la nomina del nuovo *premier* nel caso in cui il *premier* che abbia vinto le elezioni si dimetta. A mio parere, in tale ipotesi, sarebbe del tutto opportuna la mediazione del Presidente della Repubblica che — attraverso una formula generale di legittimazione, introdotta nel testo del provvedimento — potrebbe procedere nella scelta del primo ministro, sulla base dei risultati elettorali. Tale formula coprirebbe non solo la nomina di inizio legislatura — che, ovviamente, dovrebbe essere pacifica — ma anche il vuoto determinato da ipotetici e successivi casi di dimissione anticipata del *premier* stesso in corso di legislatura, conferendo la possibilità, appunto, al Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati elettorali ottenuti, di scegliere colui che goda di una maggioranza sostanzialmente invariata.

La formula « sulla base dei risultati elettorali » è sufficientemente precisa da evitare ipotesi di trasformismo, ma non così rigida come la norma antiribaltone attuale, di cui sembrerebbe invece più sensata.

Quanto al Senato federale, questo, nella sua attuale veste, indubbiamente si merita tutti i rimproveri mossigli dall'onorevole Soda; del resto, gli organi di garanzia sono strutture idonee a « garantire » dal suffragio universale, del quale, pertanto, non possono costituire emanazione.

Organo di garanzia è la Camera dei Lord, ad esempio. Nel costituzionalismo moderno, cioè, si intende certamente valorizzare il suffragio universale, ma anche difendersi dagli effetti che questo può provocare. Per cui, configurare come garanti autorità che derivano dall'esercizio del suffragio universale mi sembra in sé una contraddizione in termini. Per questo ritengo che il potere di nomina vada normalmente dislocato su autorità che non derivino dal suffragio menzionato, come ad esempio i poteri di nomina in parte già riconosciuti al Presidente della Repubblica.

Quanto al Senato, tale organo dovrebbe svolgere la funzione di raccordo con il sistema delle autonomie. Il raccordo dovrebbe, inoltre, essere congegnato in modo tale che, sulla gran parte delle leggi, alla fine la Camera, che intrattiene il rapporto fiduciario con il Governo, possa, in ultima analisi, decidere. Diversamente, il sistema sarà minato dall'interno.

Per quanto riguarda, poi, la domanda finale postami dall'onorevole Olivieri, in effetti, la procedura di approvazione degli statuti regionali ordinari sembra stridere rispetto a quella, pur modificata, degli statuti speciali.

Quella attuale è una situazione in cui i poteri legislativi regionali sono sostanzialmente uguali. Le regioni ordinarie approvano il loro statuto, pur rischiando l'impugnazione da parte del Governo in via preventiva (rischio inesistente, però, allorché i legislatori regionali siano abbastanza sensati), hanno la possibilità di indire il *referendum* eventuale, ma in sostanza tutto lascia presagire che lo statuto passi tranquillamente per sola volontà del legislatore regionale. Quanto allo statuto speciale — anche ai sensi del testo costituzionale modificato — sia pure « asciugato » grazie all'invenzione della fonte intermedia rappresentata dalla legge statutaria — sembra addirittura che possa essere approvato contro la popolazione di quella regione, con legge costituzionale del Parlamento.

Penso che allora sarebbe opportuno introdurre in via normativa la possibilità

di un *referendum* di tipo oppositivo regionale; che il Parlamento possa approvare un testo addirittura in difformità dall'intesa con la regione interessata pare non accettabile, sebbene reputi eccessivo chiedere l'introduzione, nel testo in esame, di una disposizione capace di « blindare » l'esame parlamentare in caso di contrasto, come accade per le intese con le confessioni religiose. Il fatto che, però, in chiusura, la modifica dello statuto, la quale risente delle proposte della regione e della volontà del legislatore nazionale, debba essere soggetta ad un voto di rigetto del corpo elettorale regionale mi sembrerebbe la soluzione più equilibrata e capace di recuperare l'eccesso di distanza con gli statuti ordinari.

Vorrei, poi, intervenire aggiungendo un'ultima osservazione. Ho letto il testo del professor Cerulli Irelli, molto interessante, su cui concordo quasi interamente, eccetto che per un aspetto, e per ragioni di esperienza fatta. Il professor Cerulli Irelli, infatti, vorrebbe sottrarre il potere di scioglimento anticipato ai presidenti delle regioni. Finché si tratta di eliminare quegli eccessi di rigidità nel caso di morte o impedimento permanente, questo è più che sensato.

Fra l'altro, io stesso sono fra i collaboratori della regione Friuli-Venezia Giulia per lo statuto, e posso pertanto confermare che in quel territorio ci si è orientati proprio nella direzione appena prospettata. Occorre, però, prestare attenzione a ciò che facciamo perché, come rileva anche il *paper* del centro studi Astrid sugli statuti delle regioni, la scelta dell'elezione diretta e del *simul simul* è la più congrua rispetto alla concessione dei poteri legislativi di cui al Titolo V. Non è un problema di modelli, ma di vita vissuta. La consiliatura regionale, avviata nel 1995, è scaturita dalla applicazione della medesima legislazione elettorale del 2000. La differenza sta, però, nella mancanza del potere di scioglimento, nel primo caso. Quindi, al termine della clausola anti ribaltone biennale, le regioni maggiormente bisognose di stabilità politica hanno vissuto una crisi di giunta. Viceversa, in

questa legislatura, con le medesime norme elettorali ma, in più, con il deterrente dello scioglimento — usato, in realtà, da nessuno dei 15 presidenti di regione ordinaria — si è verificata una notevole stabilità, che consentirà all'elettorato, a fine consiliatura, di giudicare l'operato dei presidenti regionali.

Non escludo ipoteticamente, in un futuro non necessariamente lontano, che, in un sistema di partiti più stabilizzato e armonizzato, meno bisognoso di supporti così stringenti, sia possibile anche avere norme più lasche; sin tanto, però, che il sistema partitico rimanga invariato, appare del tutto opportuna la presenza di regole costituzionali capaci di inquadrare fortemente la forma di Governo. Per di più, le regioni dove esiste un certo margine di autonomia statutaria ed il cui sistema politico garantisce una maggiore stabilità potrebbero comunque introdurre questo strumento, distanziandosi in misura crescente da quelle più deboli e politicamente instabili, ove — anche in ragione del mantenimento di norme più morbide — eguale solidità non verrebbe raggiunta. Se ciò fosse, pertanto, proprio ciò che critichiamo della *devolution* verrebbe esattamente riproposto in termini di diverso rendimento delle forme di Governo.

PRESIDENTE. Ringraziamo il professor Ceccanti, per il suo intervento ed il materiale che ci ha trasmesso. Dichiaro conclusa l'audizione.

Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa alle 13,40.

Audizione di Giovanni Pitruzzella, professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti la modifica della parte seconda della Costituzione, l'audizione di Giovanni Pitruzzella, professore

ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo. Siamo veramente costernati per il ritardo, ma non abbiamo potuto fare altrimenti; siamo appena all'inizio della nostra indagine conoscitiva, le domande sono molte e numerosi gli argomenti da approfondire. Le saremmo grati qualora ci potesse consegnare anche una relazione scritta, che apprezzeremmo senza alcun dubbio.

GIOVANNI PITRUZZELLA, *Professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo*. Signor presidente, sarà mia cura trasmettere una copia del lavoro svolto agli uffici di questa Commissione.

PRESIDENTE. La ringraziamo in anticipo. Se fosse possibile — ciò formerà comunque oggetto di valutazione dell'ufficio di presidenza — sarebbe nostra intenzione riunire in un unico volume tutti gli interventi dei giuristi che abbiamo consultato. Do la parola al professor Pitruzzella, che svolgerà una relazione sulla forma di Governo e sul Senato federale.

GIOVANNI PITRUZZELLA, *Professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo*. Signor presidente, ringrazio voi tutti per avermi invitato ad esprimere qualche opinione in una sede così autorevole. Forma di Governo e Senato federale sono strettamente connessi, considerato che composizione e funzioni del secondo sono capaci di incidere profondamente sul funzionamento complessivo del sistema di Governo in corso di definizione. Procedendo con enorme rapidità, indicherei, innanzitutto, quali siano gli obiettivi che si intende perseguire e le tecniche cui ricorrere per farlo, verificando se il modo in cui certi strumenti sono stati utilizzati sia o meno congruente al raggiungimento dei fini individuati.

Con riguardo agli obiettivi della riforma — su cui mi pare vi fosse certa condivisione da parte di forze politiche diverse —, in primo luogo, si intenderebbe consolidare il

passaggio alla democrazia ed al parlamentarismo maggioritari, ovvero un sistema in cui il Governo è legittimato dagli elettori, esiste una distinzione fra maggioranza e opposizione ed una alternanza ciclica tra queste nelle funzioni di governo. In secondo luogo, si vorrebbe rendere la struttura dello Stato coerente con un regionalismo forte o addirittura con il federalismo e quindi rafforzare il collegamento tra articolazione territoriale e Parlamento. Non solo, nello spirito della riforma, tale rafforzamento sarebbe anche necessario per ridurre la conflittualità tra Stato e regioni. Sappiamo tutti, infatti, che la riforma del Titolo V ha innescato una grande conflittualità (la quale, non dimentichiamolo, è fattore di grave incertezza del diritto, a sua volta nociva per lo sviluppo economico ed i calcoli delle imprese). Il terzo obiettivo è quello di rendere più funzionale il sistema, secondo i concetti di governabilità, efficienza e rapidità decisionale.

Rispetto a questi fini, le tecniche da utilizzare sarebbero numerose. Certamente, non si può eludere che, a livello costituzionale, continuo i fatti normativi, le convenzioni. In altre parole, si sarebbe potuto ottenere l'evoluzione verso la democrazia ed il parlamentarismo maggioritari anche con regole convenzionali; abbiamo anche rilevato trasformazioni che, nel linguaggio giornalistico e politico, sono state definite « passaggio alla seconda Repubblica » (espressione sulla cui correttezza, dal punto di vista giuridico-costituzionale, non mi pronuncio) e ciò è avvenuto senza modifiche formali. Probabilmente, nel testo, si sarebbe potuto rafforzare questo passaggio senza bisogno di intervenire sulle norme costituzionali.

Il fatto che in Italia si avverta, però, tale esigenza, risponde alla circostanza per cui le vecchie convenzioni si sono rotte, basti pensare a quanto è avvenuto dopo la crisi del primo Governo Berlusconi, a proposito del potere di scioglimento del Parlamento, oppure a ciò che si è recentemente verificato con riferimento alla titolarità del potere di grazia. Da tutti questi casi, in cui non si sono create nuove norme, è derivata la necessità di consoli-

dare le trasformazioni occorse in un testo scritto, appunto, riformatore. È in ogni caso opportuno osservare che la riforma della quale si discute avviene in un contesto in cui a muoversi sono degli attori politici consolidati.

Non siamo, cioè, in una situazione storico-politica in cui sia possibile esercitare un potere costituente ed i soggetti politici risultino caratterizzati dalla non conoscenza delle conseguenze delle loro attività; al contrario, ognuno di essi può calcolare quali vantaggi e svantaggi — a livello partitico o personale — otterrà dalle riforme. È chiaro che da ciò derivino, dunque, taluni limiti allo stesso processo riformatore.

Detto ciò, andrò ad esaminare come le proposte presentate e approvate in prima lettura al Senato siano congruenti rispetto agli obiettivi, evidenziando ciò che è migliorabile e ciò che, probabilmente, non lo è — pur essendo accademicamente discutibile — in ragione di quei vincoli politici di cui parlavamo.

A questo punto, ritengo che il punto centrale da considerare sia, in primo luogo, la questione del Governo del *Premier*. Ricordo che riguardo a questo tema, in passato, si proponeva addirittura l'elezione separata del Presidente del Consiglio rispetto alla sua maggioranza.

Quanto alle posizioni attuali, sulla evoluzione e adozione di una forma di Governo di questo tipo, detta anche neoparlamentare, mi sembra di ricordare che, fino poco tempo fa, esistesse un largo consenso da parte di forze politiche diverse. Con particolare riferimento, poi, al disegno di legge approvato dal Senato, tra le varie ipotesi di Governo neoparlamentare si è preferito adottare un modello che è stato definito « debole ». In questo testo, esiste un collegamento del candidato *Premier* ai candidati nei collegi, ciò che significa depotenziare ipotetici rischi plebiscitari della riforma. Tuttavia, parlare di rischi di autoritarismo, di plebiscitarismo, alla luce del testo approvato dal Senato, a mio parere, è francamente eccessivo. Se da una parte già esiste un sistema in cui l'elettore vota scegliendo, nella sostanza, il

primo ministro, dall'altra, dobbiamo tener conto di come questa elezione si inserisca in un meccanismo in cui vengono mantenuti i tradizionali istituti di garanzia (Capo dello Stato, Corte costituzionale) e dove la divisione orizzontale del potere è affiancata, in modo forte, ad una divisione verticale, determinata dal federalismo. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane rappresentano, infatti, i nuovi centri di potere in cui viene ad essere ripartita la sovranità, fungendo da limite nei confronti di un presidente del Consiglio eletto. Alla luce di ciò, parlare del rischio di derive autoritarie o plebiscitarie, sembra strumentale.

Altrettanto mi sembra insostenibile — per contrastare la riforma — sostenere, come invece fa Giovanni Sartori, che, là dove è stata introdotta una forma di Governo neoparlamentare, cioè Israele, le cose non abbiano funzionato. A me pare che i critici della forma di Governo del *Premier* cadano in contraddizione, perché, da una parte l'accusano di autoritarismo, dall'altra, facendo riferimento ad Israele, ne mettono in evidenza l'ingovernabilità e la difficoltà di assumere delle decisioni.

La verità è, invece, che al Governo di tipo israeliano, che nel 2001 è stato riformato, nessuno mai ha fatto riferimento; né questa riforma richiama in alcun modo quel modello, perché, appunto, il premierato, introdotto nel nostro sistema, verrebbe comunque collegato alla presenza di una sicura maggioranza in Parlamento.

Il problema più controverso riguarda, piuttosto, come voi ben sapete, il potere di scioglimento, a cui le critiche sono particolarmente indirizzate. È chiaro che, in quasi tutti i parlamentarismi maggioritari, questo potere spetti al Governo, come avviene per l'esperienza britannica. Qualcuno sostiene che in Inghilterra nei primi anni del secolo ventesimo il potere è stato del *Premier*, ma che tale strumento non sia stato usato contro la propria maggioranza riottosa ma per stabilire la data più propizia per svolgere le elezioni. In ogni caso, si è osservato come vi sia stata sempre la possibilità di cambiare Primo ministro, nel

corso di legislatura. Il caso citato oltre modo, ovviamente, è sempre quello di Margaret Thatcher nel 1990.

In realtà, la soluzione prospettata dalla riforma non contraddice tutti questi elementi; infatti, nel testo del disegno di legge è contenuta una previsione secondo cui, anche allorché il presidente del Consiglio richieda lo scioglimento, il Parlamento — o meglio la Camera « politica » — possa presentare una mozione, proveniente dagli stessi deputati della maggioranza usciti dalle elezioni, con cui sostituire il *Premier* con un altro. Si tratta, dunque, di una soluzione coerente con quella britannica; d'altra parte, bisogna osservare come anche i teorici dello scioglimento inglese dichiarino che questo possa essere utilizzato per risolvere problemi di conflittualità interna ai partiti.

Ricordo come un libro di Mauro Volpi, del 1984, quando ancora in Italia non si ipotizzava nemmeno questo tipo di riforma, sosteneva che esistono nell'esperienza dei regimi parlamentari casi di scioglimento governativo, molti dei quali — derivando da conflitti interni alla maggioranza — sono utilizzati come strumento, da parte del *Premier*, contro alcune componenti particolarmente turbolente della propria coalizione.

Riguardo al Senato federale — mentre esprimo un giudizio tendenzialmente positivo sulla soluzione per il Governo del *Premier* — la valutazione si fa più articolata.

Il Senato federale è necessario in un assetto ispirato all'idea di garantire effettivo spazio di intervento alle regioni, perché le materie non vengano divise e separate « a colpi di accetta ».

L'illusione dei riformatori del Titolo V, presente nel nostro paese, è quella secondo cui, per rendere il sistema più federale, basti sottrarre una competenza al centro e trasferirla verso le regioni, idea a cui è, ovviamente, sottesa la convinzione che le materie possano essere separate con nettezza.

In realtà, come dimostra l'esplosione del contenzioso costituzionale, le materie sono indefinibili nei loro confini e sempre

più sovrapposte tra di loro. Ciò anche perché noi dobbiamo risolvere per intero i problemi collettivi.

L'impossibilità di tracciare nette linee di confine significa che ciò che spetta allo Stato e ciò che spetta alla regione va definito di volta in volta sulla base dell'accordo. Ecco, quindi, la necessità del Senato federale, il luogo dove lo Stato e la regione si mettono d'accordo su quello che può fare l'uno e quello che può fare altro. Tutto ciò è coerente con la funzione del principio di sussidiarietà, che non è equivalente al decentramento, ma funziona come un ascensore: talora porta le cose verso l'alto, talora verso il basso, a seconda di come un problema può essere trattato avendo a riferimento determinate condizioni storico-politiche.

Ciò, significa che il Senato deve essere un luogo di composizione, di mediazione tra interessi statali e regionali. In ogni caso, questo Senato è in grado di fare tutto questo? Io ho dei dubbi, perché non vi è la presenza dei presidenti delle regioni, coloro che hanno la titolarità del potere di proporre l'impugnativa avverso le leggi dello Stato.

Tra l'altro, questo Senato, in realtà, ha una composizione politica diversa da quella della Camera dei deputati, perché viene eletto in tempi diversi — contestualmente all'elezione dei consigli regionali — e perché potrebbe anche essere eletto sulla base di un sistema elettorale anch'esso differente da quello attraverso cui si elegge la Camera.

In presenza di maggioranze politiche diverse nei due rami del Parlamento, vi è un grave rischio di stallo decisionale; ciò anche perché le competenze attribuite al Senato da questa proposta sono larghissime: non soltanto è molto ampio l'elenco delle leggi bicamerali, ma tutte le leggi che riguardano la competenza concorrente sono approvate in via esclusiva dal Senato. Da ciò consegue il rischio che un Senato con maggioranze diverse da quelle presenti alla Camera dei deputati introduca grandi elementi di stallo, di ostruzionismo e di incapacità decisionale; quindi, po-

tremmo non raggiungere l'obiettivo della funzionalità decisionale e dell'efficienza.

Detto questo, certamente mi pare utopistica, fuori dalla realtà, l'idea di passare ad un Senato di tipo tedesco, nell'ambito del quale vi sono i rappresentanti dei governi locali. Ciò, infatti non tiene conto della nostra realtà, che prevede un Senato funzionante con un pezzo di classe politica ben presente e che ha anche un suo importante patrimonio di esperienza, di preparazione, di storia.

Quindi, da una parte bisogna tener presente la possibilità di un'integrazione con i presidenti delle regioni e dall'altra incidere sul versante delle competenze, probabilmente riducendo il numero delle leggi bicamerali — veramente enorme — e prevedendo altri due elementi ai quali attribuisco un'enorme importanza.

In primo luogo, se si vuole mantenere questo assetto — in cui il rapporto di fiducia è solo con la Camera dei deputati — bisognerebbe prevedere per le leggi necessarie per l'attuazione del programma di Governo una preminenza della decisione della Camera dei deputati. Ciò vuol dire che, se vi è un blocco o un orientamento contrario a quelle leggi, decide — magari a maggioranza qualificata — la Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la seconda questione — anch'essa di particolare importanza —, poc'anzi avevamo detto che il problema più serio dei complicati assetti federali è che le materie non si possono dividere «con l'accetta»; non basta scriverle in Costituzione spostandole da un lato o dall'altro per far sì che il sistema funzioni.

Se questo è vero, è pur vero che i sistemi federali contengono delle clausole di flessibilità, come la legge fondamentale tedesca. Tali clausole di flessibilità consentono al Parlamento di intervenire anche in materia di competenze regionali, allorché sono in gioco i valori che riguardano l'unità giuridica ed economica dello Stato.

Infine, vedo con preoccupazione il coinvolgimento del Presidente della Repubblica nella risoluzione delle questioni

di interesse nazionale. Ciò perché la decisione su quello che deve considerarsi interesse nazionale è massimamente politica; infatti, non si può stabilire a priori cosa è l'interesse nazionale.

Il testo di riforma, a mio parere opportunamente, sceglie un presidente organo di garanzia, non un presidente governante. Se vogliamo essere coerenti con questa posizione del Capo dello Stato, dobbiamo escluderlo dalle decisioni massimamente politiche come, ad esempio, quella che stabilisce cosa è l'interesse nazionale.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi.

MARCO BOATO. Signor presidente, sia noi che lei siamo po' affaticati, quindi rivolgerò al professor Pitruzzella domande abbastanza rapide.

Molte delle considerazioni relative alla seconda parte della sua relazione — da me condivise — sono coerenti e razionali rispetto alle ipotesi generali che lei ha prospettato all'inizio riguardo gli obiettivi. Da questo punto di vista le chiedo qual è il suo giudizio (critico o di riserva) rispetto al secondo e al terzo obiettivo che lei aveva indicato nella prima parte della sua relazione. Il primo obiettivo era quello del consolidamento relativo al passaggio alla democrazia maggioritaria, alla legittimazione del Governo da parte degli elettori, alla separazione netta tra maggioranza e opposizione e al principio dell'alternanza; fra l'altro, obiettivi che personalmente condivido.

Invece, il secondo e il terzo obiettivo erano il rafforzamento del collegamento con i territori — anche per ridurre il conflitto tra Stato e regioni — e la funzionalità del sistema: governabilità, efficienza e rapidità istituzionale.

Da quello che emerge, a me pare — anche avendo a riferimento la sua relazione — che, paradossalmente, ci possiamo trovare di fronte non a un Governo plebiscitario, ma ad un Governo depotenziato da una correlazione con un Senato che non può essere sciolto, che non ha un

rapporto di fiducia con il Governo, che viene eletto attraverso un diverso sistema elettorale — che può originare una maggioranza diversa da quella della Camera dei deputati — e che ha dei poteri enormi.

In base a tutto ciò, a me pare che il primo obiettivo forse può essere raggiunto, ma il secondo e il terzo risultano pesantemente compromessi dal testo così com'è stato pensato.

Inoltre, professore, nella prima parte del suo intervento (dopo aver delineato gli obiettivi) — anche se in modo garbatissimo e diplomatico — ha polemizzato con quelle forze politiche che, avendo sostenuto in passato il modello Westminster, adesso invece ne sono preoccupate.

Io sono fra coloro che hanno sostenuto questa ipotesi e non sono pentiti, quindi tutto ciò che possiamo fare in sede di riforma costituzionale per rendere coerente e conseguente quel modello, personalmente, io lo condivido.

In ogni caso, mi chiedo se, avendo a riferimento il quadro complessivo del disegno di legge approvato al Senato, venga fuori un modello di questo genere. Infatti, da una parte abbiamo questo strapotere del Senato, dall'altra l'articolo 28 del disegno di legge costituzionale — riguardante l'articolo 94 della Costituzione — afferma che il Primo ministro può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati.

A me pare che questo sia uno di quegli elementi che — pur avendo a riferimento il modello Westminster, un rafforzamento del Primo ministro, il superamento del Presidente del Consiglio visto come *primus inter pares* — in realtà porta invece ad un Governo sottoposto ad un Senato potenzialmente ingovernabile. Quindi, al riguardo le chiedo se lei ritiene opportuno reinserire un'ipotesi — sia pure di scuola — di scioglimento del Senato. Infatti, da una parte abbiamo la Camera totalmente su-

balterna e dall'altro un Senato totalmente ingovernabile, due elementi che squilibrano totalmente il sistema.

KARL ZELLER. Signor presidente, il professor Pitruzzella ha giustamente evidenziato che le competenze tra Stato e regioni non possono essere separate nettamente. In passato vi era l'interesse nazionale — in seguito cancellato dall'ultima riforma costituzionale (in Germania vi è l'unità economica o giuridica per dirimere questo conflitto) — mentre oggi in Costituzione è presente il concetto della sussidiarietà. La Corte costituzionale nelle recenti pronunce ha fortemente criticato l'interesse nazionale che vigeva in precedenza; quindi per dirimere questo tipo di conflitti basta il concetto di sussidiarietà.

Lei ritiene che sia necessario introdurre altri principi, tipo l'interesse nazionale o il concetto di unità economica e giuridica, se oggi la Corte costituzionale non ne ha sentito la mancanza?

La seconda domanda riguarda la procedura di revisione degli statuti speciali che, a mio avviso, nel nuovo testo approvato dal Senato, appare abbastanza debole. Cosa proporrebbe per rafforzare il carattere pattizio del rapporto tra lo Stato e le regioni a statuto speciale?

PRESIDENTE. Do la parola al professor Pitruzzella per la replica.

GIOVANNI PITRUZZELLA, *Professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo*. Premettendo che sono in sintonia con quanto rilevato dall'onorevole Boato, ritengo che, tra gli obiettivi della riforma, sia abbastanza centrato quello volto a consolidare il passaggio verso un parlamentarismo maggioritario.

Tuttavia, se il Governo ha di fronte un Parlamento di cui una delle due Camere è svincolata dal rapporto di fiducia, ha una maggioranza politica diversa e non è sottoposta neppure a strumenti di pressione come la questione di fiducia, corriamo il rischio di avere un assetto dualistico, nel quale, in realtà, il Governo ha difficoltà

nella realizzazione legislativa del suo programma. Il rischio, quindi, come sta già avvenendo a livello regionale, sarà che, per governare, si ricorrerà a circuiti decisionali il cui esito finale, il più delle volte, non sarà certamente una legge ma regolamenti o, addirittura, atti non normativi.

Sempre con riferimento agli obiettivi, mi permetto di osservare che bisogna evitare il pericolo di ritenere che la riforma possa essere scritta solamente dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica o che, comunque, essa non tenga conto della concretezza degli attori in campo.

Per tali ragioni, riterrei che vadano apportate significative modifiche al testo approvato, almeno per quanto riguarda la parte relativa ai poteri del Senato federale, cercando nel contempo di valorizzarne il ruolo.

Le alternative sono due: o si ritorna ad una Camera politica — eletta insieme alla Camera dei deputati, legata da un rapporto di fiducia, scioglibile e sottoposta alla possibilità di una questione di fiducia — e si crea una differenziazione funzionale tra i due rami del Parlamento, che serve a rendere più spediti i lavori (cosa che, secondo me, sarebbe stata auspicabile, anche se credo che ormai il processo politico abbia preso un'altra direzione e non si tornerà più indietro dalla contestualità delle elezioni o dall'idea del Senato come rappresentante dei territori); oppure, bisognerà cercare di rafforzare il legame con i territori — alludo alla presenza nel Senato dei presidenti delle regioni —, fare in modo che, in certi casi, come diceva l'onorevole Boato, si possa procedere allo scioglimento anticipato dell'organo ed introdurre meccanismi per i quali, in alcune ipotesi, prevale comunque la decisione della Camera politica.

Tutto ciò va portato a termine con realismo, giocando in modo da condurre in porto la riforma con l'accordo del Senato, altrimenti il risultato sarebbe quello di paralizzare il processo decisionale.

Riguardo alla polemica con le proposte sollecitate da alcune forze del centrosini-

stra sul governo del *Premier*, ci tengo a sottolineare che, in Italia, il consenso su tale ipotesi di Governo era vasto. Inoltre, non si tratta di una sorta di trapianto di meccanismi organizzativi derivanti da altre esperienze, ma dell'evoluzione naturale di un processo storico politico avviato dal tempo, per giunta con l'assenso di quasi tutti.

Credo, allora, che dovremmo lavorare per recuperare queste ragioni iniziali di unità, tenendo conto che molte delle critiche appaiono strumentali rispetto ad un modello che non reputo sia particolarmente rischioso, chiunque sia l'inquilino di Palazzo Chigi.

Semmai, avendo a cuore il problema del controllo sul potere, si dovrebbe lavorare di più sullo statuto dell'opposizione. Mi permetto di richiamare la vostra attenzione sul fatto che il testo approvato parla ambigualmente di opposizioni. Attraversando la Manica, ci accorgiamo che lì l'opposizione è una sola, come unica è la maggioranza. Bisogna quindi assicurare al capo dell'opposizione, che è giustamente contemplato nel testo, uno spazio uguale a quello del *Premier* in Parlamento e soprattutto un'adeguata possibilità di incidenza sulla programmazione dei lavori parlamentari.

Inoltre, questo discorso vale anche per le Commissioni di inchiesta, le quali, già alla fine degli anni '60, venivano definite, da un autorevole costituzionalista, il professor Alessandro Pace, strumento della maggioranza. È indispensabile, in tale ottica, che esse siano uno strumento di controllo forte che possa essere richiesto dall'opposizione.

Per quanto attiene all'articolo 28, riterrai opportuno che fosse attenuato e reso più flessibile il meccanismo previsto che ritengo sia un'arma nucleare del *Premier* nei confronti della Camera, mantenendo l'ipotesi di voto bloccato, che però non sia necessariamente collegato alle dimissioni e allo scioglimento.

Le domande poste dall'onorevole Zeller sono molto stimolanti. Egli ha acutamente fatto riferimento al principio di sussidiarietà e al fatto che la Corte, proprio in relazione alla celebre sentenza sulla cosiddetta legge-obiettivo, ha utilizzato tale principio, tratto dall'articolo 118 della Costituzione, per arrivare all'idea, già sostenuta da tempo, secondo la quale le competenze non si separano con l'accetta. La sussidiarietà, infatti, comporta che una competenza ora sale verso l'alto, ora scende verso il basso. Ci si potrebbe chiedere se sia indispensabile una sua consacrazione nel testo costituzionale, essendosi già pronunciata la Corte. Probabilmente, ciò sarebbe opportuno al fine di stabilire quale sia la Camera che decide se far salire o meno la competenza. A mio parere, dovrebbe essere la Camera dei deputati, in quanto Camera politica, a dire se avocare verso l'alto una determinata competenza.

Riguardo agli statuti speciali, condivido la suggestione sollevata dall'onorevole Zeller in relazione al rafforzamento del carattere pattizio dei rapporti tra lo Stato e le regioni, che ritengo sia uno dei tratti fisionomici della specialità.

PRESIDENTE. Ringraziando il professor Pitruzzella per la sua partecipazione, dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 21 giugno 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO